

CAPITOLO 4 – ILLEGITTIMO IL «CROCIFISSO DI STATO»

PARAGRAFO I

LA CORTE DI CASSAZIONE CHIUDE IL CASO

1.

Per valutare il senso della sentenza 439/2000 della Cassazione, che autorevolmente pone fine al caso del simbolo cattolico esposto nelle sedi della Pubblica Amministrazione – chiarendo quali sono i termini giuridici della questione “crocifisso di Stato” – è opportuno tenere presente il contenuto della giurisprudenza costituzionale ripetutamente citata dai giudici della Cassazione, sia in questa sentenza, sia nella precedente ordinanza n. 3338/1998, sezione III penale, di cui parleremo fra poco. Rinviamo all’Appendice 4 dove sono sintetizzate le più importanti sentenze della Consulta in materia, nonché le polemiche che esse suscitarono.

Con inusitata rapidità, a soli quattro anni dal primo processo contro Montagnana, il quinto, e ultimo, si tiene il 1° marzo 2000, davanti alla Sezione IV[^] Penale della Corte di Cassazione, alla quale era stato trasmesso il ricorso predisposto dall’avvocato Rossomando di Torino (Cap. 2, par. V, 4), che viene accolto dai cinque giudici con l’annullamento, senza rinvio, della condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Torino, *perchè il fatto non costituisce reato*. Il testo della sentenza (Appendice 1) viene depositato il 6 aprile, e attira subito l’interesse di studiosi di diritto costituzionale e di diritto ecclesiastico, sia per le novità intrinseche che contiene, sia per l’ampiezza e l’efficacia delle argomentazioni sviluppate dai giudici, sia per la conclusione: che l’esposizione del simbolo cattolico (anzi: di qualsiasi simbolo religioso), *nelle sedi della Pubblica Amministrazione*, è illegittima perché incompatibile tanto con i principi di uguaglianza e di laicità quanto con il diritto inviolabile di libertà di coscienza in materia religiosa. A tre pubblicazioni, che esaminano la sentenza da diversi punti di

vista, è utile fare riferimento, perché ciascuna ne approfondisce aspetti particolari e quindi, complessivamente, possono fornire un quadro abbastanza esauriente della portata di questa decisione della Cassazione¹.

Nella sezione “*Decisioni di rilievo costituzionale*” la rivista “Giurisprudenza costituzionale” pubblica, nel fascicolo 2 del 2000, sia la sentenza 439/2000, sia il commento di Giovanni Di Cosimo, che si concentra, come si intuisce fin dal titolo, sul tema della libertà e obiezione di coscienza: *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell’obiezione di coscienza*. Il testo della sentenza è preceduto da un “indice” dei punti principali e da quattro “massime” ritenute particolarmente importanti. Gli ultimi due argomenti dell’ “indice” sono, significativamente (neretto nell’originale):

Fondamento normativo dell’esposizione del crocifisso: circolari amministrative e regi decreti – Avvenuta abrogazione e contrasto con i principi di laicità e di eguaglianza.

La prima “massima” è la conclusione della sentenza, in neretto nell’originale. La seconda e terza riguardano la laicità dello Stato (corsivi e neretti miei):

Il principio di laicità [...] si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico [...] sia neutrale e tale permanga nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi (2).

La rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni seggio elettorale si muove lungo il solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi (3).

La quarta “massima” riguarda il tema trattato da Di Cosimo:

La libertà di coscienza [...] non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione dell’agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e cioè l’intera amministrazione. Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia seggio elettorale costituito non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione (4)

Tenendo presente sia la conclusione della Cassazione, sia le motivazioni del comportamento di Montagnana, Di Cosimo ritiene che la sua contestazione

si possa «annoverare fra le ipotesi di obiezione di coscienza». Anzi: ritiene persino che sarebbe stato più convincente

utilizzare direttamente il parametro della libertà di coscienza nell'esame di legittimità delle norme sull'esposizione del crocifisso nei locali pubblici. [...]

La sentenza, che esalta le potenzialità della libertà di coscienza, avrebbe potuto forse valorizzare tale libertà anche nel contesto del “piano normativo”. [Infatti] ricorrendo direttamente alla libertà di coscienza si può accertare l'illegittimità delle norme. Ciò perché il crocifisso ha un valore evocativo dei simboli della fede che **condiziona chi si trova nei luoghi pubblici**, soprattutto in quelli nei quali la persona è chiamata a fare scelte attinenti al sistema di democrazia rappresentativa (seggi), oppure è destinataria di un processo educativo (scuole). Che in questi ambienti un simbolo religioso possa costituire un condizionamento ambientale in grado di influenzare profondamente il processo di formazione della coscienza non è affatto da escludere. Di qui a argomentare la diretta violazione della libertà di coscienza, sotto il profilo del diritto di formare liberamente la propria coscienza, il passo è breve.

A questa conclusione Di Cosimo arriva dopo aver messo in evidenza che,

accanto alla libertà di coscienza la Cassazione mette il principio della laicità dello Stato e, a corona di questi due, altri principi quali l'eguaglianza, la libertà religiosa, il pluralismo.

[Questo perché] il protagonista della vicenda invoca il rispetto «della irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino» e del «supremo principio costituzionale della laicità dello Stato». A prima vista i due motivi sembrano muoversi su piani diversi [...] il primo riguarda un diritto fondamentale della persona, il secondo «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale», che ha un effetto solo indiretto sui diritti di libertà dei cittadini².

Però, in effetti, i due piani si sovrappongono perché la libertà di coscienza è invocata da Montagnana in relazione al rispetto della laicità dello Stato. Di Cosimo sceglie comunque di esaminare separatamente questi due profili, dopo aver rilevato che la Cassazione cita puntualmente la più recente giurisprudenza costituzionale riguardante sia la libertà di coscienza sia il principio di laicità. Quanto alla prima, Di Cosimo sottolinea che è centrale l'affermazione della Cassazione secondo la quale il regime di pluralismo confessionale e culturale comporta «una pari tutela *della libertà religiosa e di quella di convinzione, comunque orientata*»; dovendosi intendere questo secondo tipo di libertà come *libertà di coscienza*:

correttamente la sentenza rileva che la libertà religiosa costituisce una specificazione della libertà di coscienza: mentre quest'ultima *tutela* in generale *ogni tipo di convinzione perso-*

nale, la **libertà religiosa** *tutela solo* le **convinzioni** personali di **tipo religioso**. Come dice la Cassazione, la libertà religiosa «diventa una particolare declinazione» della libertà di coscienza.

Per quanto riguarda il rapporto fra laicità e pluralismo, Di Cosimo sottolinea che la Cassazione, richiamando l'orientamento della Consulta, li considera due fattori che si implicano a vicenda, dando tuttavia preminenza al principio di laicità, dato che – come afferma infine la sentenza – è **il** «pluralismo garantito dal **supremo principio di laicità dello stato**, che induce a **preservare lo spazio “pubblico”** [...] **dalla presenza** [...] **di immagini simboliche di una sola religione**». Questa visione poggia anche sul carattere di neutralità che la Corte Costituzionale ha attribuito alla forma laica dello Stato, nel senso che questo aspetto particolare della laicità impone alle istituzioni di mantenere un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità rispetto a tutte le concezioni del mondo. Dalle considerazioni intorno al principio di laicità, *la sentenza passa a verificare la legittimità e la vigenza delle norme sul crocifisso*, finendo – secondo Di Cosimo – «col confondere piani che per ragioni di metodo e rigore sistematico sarebbe bene tenere separati». Ma, a suo avviso,

la ragione per cui la Cassazione adotta questa strategia è chiara: ciò che sostiene a proposito dell'esistenza del giustificato motivo di rifiuto diventa inevitabilmente più convincente se si scopre che **oltretutto le norme sull'esposizione del simbolo non sono legittime/vigenti**. A tale strategia la sentenza è indotta fra l'altro dalla duplicità di linee che si rinvergono nella posizione del protagonista della vicenda.

Infatti, nota Di Cosimo, *la sentenza esamina la normativa sul crocifisso* «per esteso, *effettuando un vero e proprio test di legittimità* e utilizzando argomenti che portano – in pratica – alla conclusione della **illegittimità delle norme sull'esposizione del crocifisso nei locali pubblici**. Le norme vengono inoltre analizzate, al fine di stabilirne la vigenza, anche alla luce di altri argomenti che portano alla conclusione della loro **avvenuta abrogazione**. Nella sentenza – *conclude Di Cosimo* – si sommano dunque due livelli di controllo delle norme: quello dell'**illegittimità** – non esplicitamente dichiarato – e quello dell'**abrogazione**». Va sottolineato poi che la Cassazione passa in rassegna **tutte le norme**, e non solo quelle riguardanti il caso del processo. Alcune, precisa Di Cosimo, «hanno natura regolamentare, e altri non sono neppure veri atti normativi» (le circolari ministeriali). Come perviene la Cassazione a queste conclusioni drastiche?

In primo luogo, la Cassazione giudica che queste circolari siano espressione del “neo-confessionismo” statale al quale si contrappone il *principio di laicità*. [...] In secondo luogo, la *tesi* che attribuisce al crocifisso un «valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza collettiva» viene respinta sulla base del *principio di eguaglianza*, in considerazione del fatto che le norme sull’esposizione del crocifisso **costituiscono** una «**disciplina di favore a tutela della religione cattolica**». [...]

Ciò conferma una volta di più che *laicità ed eguaglianza* sono i due parametri che consentono di censurare le norme **in contrasto con la libertà di coscienza** della persona. Ne sortisce un modello che organizza i tre principi facendo ruotare l’eguaglianza e la laicità intorno alla libertà di coscienza.

2.

Con la sentenza 439/2000 «la Cassazione Penale sembra chiudere anche il capitolo italiano di quella che, con indovinata espressione, è stata definita la “piccola guerra dei crocifissi”». Così inizia la nota di Antonello De Oto su “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica” (n. 3, dicembre 2000): *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una «laicità effettiva»*. Nel riassunto che fa della sentenza il suo commento appare più severo e risoluto di quello precedente.

La presenza di uno specifico simbolo religioso all’interno di un seggio elettorale crea uno «squilibrio», turbando la sfera più intima della coscienza del singolo individuo. Viene lesa la pari dignità e tutela delle confessioni religiose di fronte alla legge. La presenza del crocifisso **costringe nei fatti** un pubblico ufficiale ad organizzare un ufficio elettorale contra legem, in spregio al criterio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Egli si rende così disponibile a lanciare all’elettore un messaggio di ammonizione e orientamento, chiamando la divinità a testimone della sua scelta elettorale, confermando la liceità dell’esposizione di un dato simbolo religioso, valutato troppo semplicisticamente passivo. Il crocifisso, con la sua presenza in apparenza silente, rimanda messaggi sia pure subliminali all’elettore, che viene così privato di una «neutralità visiva» indispensabile in un seggio elettorale [...]

Così procedendo, a causa della preesistenza di norme regolamentari e sulla base di motivazioni di carattere storico-culturale [...], non si farebbe che cristallizzare situazioni di privilegio ormai superate, forme striscianti di un confessionismo statale accantonate, sia da quanto disposto al n. 1 del Protocollo Addizionale alla L. 25.03.1985 n. 121, ma soprattutto dalle trasformazioni della società italiana in senso multiculturale e dalla penetrazione del principio di laicità nell’attività della Pubblica Amministrazione.

A questo punto De Oto passa ad esaminare il tema che più attira la sua riflessione. «La Corte di Cassazione – scrive – provvede poi a sistematicizzare, organicamente riformulandolo nei suoi contenuti, il principio di laicità, attraver-

so una rilettura della giurisprudenza della Corte Costituzionale». Questa porta la Cassazione a fare proprio il concetto di laicità intesa come «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Quanto alla normativa sull'esposizione del crocifisso, De Oto ricorda che la sentenza sottolinea che *circolari e regi decreti* ricevono «*copertura legislativa solo in virtù del riferimento all'art. 1 dello Statuto Albertino [...], norma certamente abrogata dall'art. 1 del Protocollo Addizionale all'Accordo di Villa Madama*» (il neo-Concordato).

Ma laicità e pluralismo non sono i soli principi costituzionali ad essere violati. Gravemente compromessa è la tutela della libertà di coscienza a causa del «conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il dovere morale di osservare un dettame della propria coscienza.[...]»

Non vi sono dunque fondamenti legislativi validi che correggano le norme amministrative emanate in epoche diverse e sopravvissute a causa dell'inerzia della Pubblica Amministrazione che non ha provveduto ad armonizzarle con i principi legislativi e costituzionali.

E ancora aggiunge:

non vorremmo che la penetrazione del supremo principio di laicità, così come *individuato e "difeso" da una crescente giurisprudenza*, si risolvesse in una nuova sterile affermazione di principio; dato che non andrebbe a mutare la reale situazione degli uffici pubblici in materia di esposizione del crocifisso e di ogni altro emblema religioso.

Perciò si chiede «*come sia possibile ottenere la rimozione concreta dei simboli religiosi dalle sezioni elettorali*», visto che il Prefetto di Torino sollecitato, per esempio, a far rimuovere i crocifissi dai seggi elettorali in occasione di una consultazione, si limitò a informare il Ministero dell'Interno, col pretesto che la questione non rientrava nelle sue competenze. La via legislativa gli sembra, giustamente, disseminata di ostacoli e molto lunga; quindi impraticabile. Altre ipotesi avanzate da De Oto sono: sollecitare il Ministero degli Interni, anche attraverso le Prefetture, affinché emani un'apposita circolare (iniziativa che andrebbe estesa anche agli altri ministri interessati); oppure, «trattandosi di un diritto della persona, un diritto di libertà», tentare la strada dello strumento amministrativo, con ricorsi ai Tar; interventi, questi, che non paiono decisivi per impedire le violazioni fin qui denunciate. E, d'altra parte, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che tali sistemi non consentono di risolvere il problema. De Oto prospetta in conclusione un'altra strada, che sarà seguita tre anni dopo nel

caso di Ofena (Cap. 3, par. III, 3.1, 3.3, 4.2), del quale parleremo nell'ultimo capitolo:

ai fini di conseguire una effettiva tutela e nell'intento di consentire la penetrazione del principio di laicità all'interno della Pubblica Amministrazione obbligandola al rispetto della libertà di coscienza, lo strumento che ci sembra più rispondente non è certo offerto dal processo ordinario, strutturalmente inadeguato, ma bensì da una **tutela sommaria urgente**, «*ovvero una tecnica che prevenga la violazione minacciata o intervenga nell'immediatezza della violazione*, in modo da **impedirne la continuazione**»³.

Va osservato che la richiesta di un intervento urgente del magistrato non potrebbe essere accolta e fondatamente motivata (come è avvenuto invece nel caso dell'ordinanza emessa nell'ottobre 2003 dal tribunale dell'Aquila), se non fosse disponibile quella “*crescente giurisprudenza*” della Consulta e, ora, della Cassazione, provocata da singoli cittadini che, in generale, hanno ricorso all'obiezione di coscienza e alla disobbedienza civile per ottenere il riconoscimento di principi e diritti proclamati nella Costituzione.

3.

Sulla laicità si sofferma ancor più meticolosamente Nicola Recchia, nel commento pubblicato sulla rivista “Il diritto ecclesiastico”, Fascicolo 4-2001: *Il caso Montagnana e l'affermazione del valore della laicità nell'evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione*. La sua nota, come quella di De Oto, si apre con un giudizio positivo sulla sentenza. Si tratta, scrive, di

una importante sentenza della Corte di Cassazione che, con ponderatezza ed approfondimento d'argomentazione non facile a riscontrarsi nemmeno nella stessa giurisprudenza di legittimità, ha definito il caso giudiziario del prof. Marcello Montagnana. [...] la decisione costituisce, certamente, per la precisione, la compiutezza ed esaustività della motivazione un modello di argomentazione giuridica.

Nel richiamare i punti salienti della sentenza, Recchia sottolinea che la Cassazione, a proposito del crocifisso esposto nelle sedi statali,

dice senza ambiguità di sorta che la presenza di tale arredo si pone, attualmente, in un'ottica diametralmente opposta a quella della laicità dello stato; per detto principio, infatti, i luoghi deputati alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione devono essere scevri da qualsivoglia esclusivismo che ogni simbolismo di una singola fede inevitabilmente implica.

Tuttavia – osserva Recchia – nonostante il chiaro contenuto della sentenza, né il governo dell’Ulivo, né tanto meno quello di centro-destra, sono stati indotti ad annullare la normativa risalente agli anni Venti, neppure dopo le circostanziate interrogazioni parlamentari che richiamaavano la pronuncia della Cassazione.

Quanto all’evoluzione dell’orientamento della Cassazione in tema di laicità, Recchia ritiene che questa sentenza rappresenti un «importante punto di arrivo» della giurisprudenza di legittimità, come dimostra agevolmente, ripercorrendo i mutamenti intervenuti nelle sentenze pronunciate dopo la ratifica del neo-Concordato e soprattutto dopo la sentenza 203/1989 della Consulta. Si pensi che, ancora nel 1985, la Cassazione affermava addirittura che

le recenti modifiche dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato italiano attengono solo al Concordato, e non anche al Trattato, il cui articolo 1 prevede la religione cattolica come religione dello stato.

Una conclusione paradossale, censurata subito dalla dottrina, la quale, come nota Recchia, «non potè esimersi dal segnalare l’inesattezza nel contenuto, davvero flagrante». Prima del 1984 la forma laica dello Stato non veniva riconosciuta dalla Cassazione, che riteneva le indicazioni, contenute nella Legge fondamentale della Repubblica, non degne di considerazione, e comunque prive di implicazioni giuridiche. Per esempio, quando nel 1949 giunse alla Suprema Corte una lungimirante sentenza del Tribunale di Roma la quale, alla luce della Costituzione da poco proclamata, considerava ormai cancellato il principio della “religione di Stato”, la Cassazione provvide immediatamente ad annullarla «assumendo – scrive Recchia – un indirizzo interpretativo destinato a consolidarsi nel tempo». Solo nel 1992 le Sezioni Unite della Cassazione riconoscono che, al punto 1 del Protocollo addizionale al neo-Concordato, lo Stato italiano e la Santa Sede “di comune accordo” prendono atto che non è più in vigore il principio della “religione di Stato”. A proposito di quella sentenza Recchia sottolinea

l’amplessimo ritardo con cui la Cassazione addivene a tale rilevazione interpretativa che, per quasi cinquant’anni, la sua giurisprudenza aveva trascurato se non negato. Le novità argomentative sono, comunque, dovute al parallelo evolversi della giurisprudenza costituzionale che nel frattempo era pervenuta alla relevantissima decisione n. 203 del 1989. [...] Dalla decisione del 1992 la Cassazione non s’è più fermata pervenendo, sin dal 1998, a gettare i semi poi germogliati nella «sentenza Montagnana». Valga in tal senso l’ordinanza di remissione del 1998, alla Corte

costituzionale, dell'art. 402 cod. pen., la cui questione d'incostituzionalità veniva dichiarata rilevante e non manifestamente infondata.

Di questa ordinanza, e della conseguente sentenza della Consulta che cancella il reato di vilipendio della “religione di Stato”, parleremo diffusamente nel successivo punto 5. Basti dire qui che Recchia la considera «un'ordinanza così puntuale e dettagliata da sembrare rivolta a non fornire più vie d'uscita [...] alla destinataria Corte costituzionale».

Avviandosi al termine del suo lavoro, Recchia osserva che, nonostante l'affermazione del principio di laicità, i privilegi tuttora riservati dall'ordinamento dello Stato alla confessione cattolica sono rilevanti e innegabili. E aggiunge con una punta di amarezza:

Il contributo più efficace alla eliminazione di questi privilegi l'ha dato spesso – seppure con segnali non sempre univoci e, certamente, con ritardo forse troppo ampio – più la giurisprudenza del legislatore. Il settore penale, la sentenza Montagnana da ultima, ne è un esempio ampiamente indicativo: la spinta giurisprudenziale è stata, in tempi recenti, ben più forte della volontà legislativa ed ha consentito di arrivare ad una declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 402 cod. pen. laddove il legislatore, al massimo sforzo, è addivenuto ad un semplice declassamento della bestemmia ad illecito amministrativo.

Piuttosto sconsolata la conclusione:

Rimane, a parere di chi scrive ed a tirare le somme, difficile da contestare l'assunto per il quale l'Italia non sia, al di là delle affermazioni di principio, legislativamente parlando, uno stato effettivamente laico; al contrario, sono tuttora forti le spinte ad un confessionismo anche acostituzionale [...] Dal punto di vista politico-legislativo si può dire che, seppellito definitivamente, nel 1929, il separatismo dello stato pre-fascista, una laicità dello stato non vi sia più realmente stata.

4.

Brevi notizie riguardanti la sentenza 439 sono date dai *media* già il 2 marzo 2000, ma limitate necessariamente al solo dispositivo di assoluzione. Ne parlano, con una certa evidenza, il *Corriere della Sera* e il *Giornale*, ma in modo superficiale e con vari errori. Articoli un po' più esaurienti compaiono nelle pagine regionali piemontesi di *la Repubblica*, *La Stampa* e il *Giornale*. Anche *L'Espresso* (16 marzo) pubblica una nota con due errori grossolani, che – se sfuggono spesso ai quotidiani – non dovrebbero apparire in un settimanale: il

docente di Cuneo è diventato **Matteo** Montagnana, e, più grave, l'assoluzione viene attribuita nientemeno che alla Corte costituzionale! Il settimanale delle Chiese Evangeliche *Riforma* (17 marzo) ospita un lungo articolo di Piera Egidi intitolato “Crocifissi e laicità”, che plaude alla sentenza e ribadisce la posizione dei Valdesi sull'esigenza di rispettare il principio di laicità.

Solo quando viene depositato il testo completo della sentenza, il 6 aprile, compaiono servizi più ampi sui quotidiani; ma ben pochi comprendono quali conseguenze possa portare questa sentenza, né si preoccupano di capire che cosa effettivamente c'è scritto. Mentre *La Stampa* dedica poche scarse parole alla sentenza (11 marzo), lo stesso giorno *il Resto del Carlino* ospita con evidenza un articolo che riassume correttamente le motivazioni della Cassazione. Solo il giorno dopo il *Corriere della Sera* pubblica un lungo servizio da Roma che, fin dal titolo, lascia intendere con quale disattenzione sia stata esaminata la sentenza: *Nei seggi elettorali via il crocifisso se qualcuno lo chiede* [?]. Tale sciocchezza non è dovuta al titolista, ma all'autore dell'articolo (G.Ga.), il quale scrive (corsivi e neretti miei): «Sentenzia la Corte di Cassazione, i crocifissi, *se qualcuno lo chiede*, debbono essere tolti dai seggi elettorali ospitati nelle aule scolastiche». Non contento, afferma che si tratta di

una decisione che di fatto contrasta con un'altra *sentenza* [sic!], quella emessa dal Consiglio di Stato nel 1988. [...] Perché, diceva quella vecchia *sentenza*, “a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana” [...].

Che la sentenza della Cassazione faccia riferimento in continuazione alla giurisprudenza costituzionale in materia di principi e diritti, sembra un fatto da tenere nascosto. Evidentemente il redattore non conosce né l'una né l'altra.

Ben diverso è l'articolo di Claudia Terracina su *Il Messaggero* (12 aprile), corretto ed esauriente già nella titolazione: *E il crocifisso viene abolito dai seggi elettorali – Decisione della Cassazione per garantire «laicità dello Stato e libertà di religione nei luoghi pubblici»*. Concetti confermati dalle prime righe:

Nei seggi elettorali non dovrà più esserci il crocifisso, né un altro simbolo religioso. E lo stesso principio potrà essere esteso alle aule delle scuole e alle corti di giustizia.

La giornalista rivela poi che è in preparazione un'interrogazione parlamentare per far togliere il simbolo cattolico dalle sedi dello Stato; riassume la vicenda processuale; cita i punti più importanti della sentenza, e conclude che le norme sull'esposizione del crocifisso nelle sedi statali, «già con l'emanazione della Costituzione della Repubblica, sono state ormai ampiamente superate».

5. 1.

Come preannunciato, facciamo un passo indietro per vedere come si è giunti alla cancellazione del reato di vilipendio della religione cattolica. Nel 1998, tre settimane dopo l'udienza della III^a sezione penale della Cassazione che annulla la sentenza di assoluzione di Montagnana – con le discutibili motivazioni che abbiamo esaminato nel Cap. 2, par. IV, 3 –, la medesima sezione, sia pure con una diversa composizione del collegio, emette il 5 novembre 1998 l'ordinanza n. 3338, con la quale sottopone alla Corte Costituzionale un quesito di legittimità riguardante l'art. 402 del codice penale che punisce il vilipendio della “religione di Stato” (ne abbiamo accennato nei precedenti paragrafi I, 1 e II, 3). Si tratta di un atto assai importante della Cassazione, come nota Recchia nel suo articolo esaminato prima, soprattutto perché, richiamando puntigliosamente le ultime sentenze della Consulta in materia di laicità e di libertà di coscienza in materia religiosa, pare dare per scontato che la Corte Costituzionale, per coerenza con la sua più recente giurisprudenza, non possa che dichiarare l'incostituzionalità anche di quest'ultimo residuo anacronistico del codice Rocco, fondato sul principio della “religione di Stato”.

Nel dispositivo dell'ordinanza si legge:

La Corte Suprema di Cassazione, [...] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 1° comma, e 8, 1° comma, della Costituzione.

Dispone la sospensione del giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Dunque: almeno da questo momento, il primo ministro e il presidente della Camera dei deputati non possono ignorare gli argomenti della Cassazione, fondati sulla giurisprudenza costituzionale riguardante i temi della laicità dello Stato e della libertà di coscienza in materia religiosa. Va sottolineato che questo

caso, come tutti quelli approdati al giudizio della Corte Costituzionale relativi alle medesime materie, nasce dalla costante e tenace azione di una singola persona, Adriano Grazioli, che da anni conduce una sua personale battaglia contro le intromissioni della Chiesa nelle faccende italiane e contro le religioni in generale, portando in giro con sé e su di sé vistosi cartelli di denuncia. Nel novembre 1993 compare davanti al pretore di Perugia, accusato di «avere, con più azioni di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente vilipeso *la religione dello Stato*, esponendo in piazza, in occasione dello svolgimento della processione del “Corpus Domini”, due cartelli», ritenuti dall’accusa offensivi della religione cattolica. In primo grado viene assolto perché, «non essendo più in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano», il fatto non costituisce reato. Su ricorso del P.M. la Corte d’Appello condanna invece Grazioli, sia perché ritiene che l’abolizione della “religione di Stato” non abbia inciso sulla norma che punisce il vilipendio della religione o culto cattolico, sia perché giudica che la sua propaganda antireligiosa evidenzia «il disprezzo dell’imputato verso la religione cattolica, attraverso la formulazione di giudizi irraguardosi ed immotivati con i quali egli ha inteso dimostrare “di tenere a vile la religione cattolica e i suoi massimi rappresentanti”». Perciò Grazioli ricorre alla Suprema Corte, sollevando un’eccezione di incostituzionalità che, secondo la Cassazione, «è senz’altro rilevante [e] non manifestamente infondata». Le ragioni di questa decisione, facilmente intuibili, stanno nelle sentenze della Consulta citate nell’ordinanza: 444/1995, 329/1997, 925/1988. Esattamente due anni dopo, il 13 novembre **2000**, la Corte Costituzionale, con sentenza n. **508**, «*dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato)*».

Seguendo gli argomenti proposti nell’ordinanza della Cassazione, la Consulta dichiara innanzitutto che la questione è fondata. Poi, nel valutare nel merito il contenuto della norma sul vilipendio, ribadisce l’orientamento della propria giurisprudenza in questo campo, in termini persino più espliciti che in precedenza (corsivi e neretti miei):

la norma impugnata, *insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a favore della **religione dello Stato-religione cattolica***, si spiega per il rilievo che, nelle concezioni politiche dell’epoca, era riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione. [...]

Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità nell'attuale.

In forza dei principi fondamentali di *uguaglianza* di **tutti** i cittadini *senza distinzione di religione* e di *uguale libertà* davanti alla legge di **tutte** le confessioni religiose, l'atteggiamento dello Stato non può che essere di *equidistanza e imparzialità* nei confronti di queste ultime, *senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione* più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa e la *maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali* che possano seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di esse, *imponendosi la **pari protezione della coscienza** di ciascuna persona* che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza [...]

*Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte Costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di «**principio supremo**», caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale **hanno da convivere, in uguaglianza e libertà, fedi, culture e tradizioni diverse.** [...]*

A fronte di questi svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, *l'art. 402 del codice penale rappresenta un **anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore.** Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale.*

I settori del potere legislativo ed esecutivo, che quotidianamente accusano il potere giudiziario di sconfinare in territori che non sarebbero di sua competenza, farebbero bene a leggere queste ultime righe di esplicita censura nei loro confronti, e di richiamo affinché provvedano a uniformare leggi e regolamenti anacronistici (fondati sullo Statuto albertino) ai principi e diritti proclamati nella Costituzione. E' inoltre evidente come gli argomenti di diritto costituzionale esposti in questa sentenza – come in quelle precedenti – si adattano perfettamente alla questione del crocifisso.

5. 2.

Il giorno dopo la sua pubblicazione abbondano i commenti sui *media*. Fedele ad una linea di sobrietà (e serietà) *Il Sole-24 Ore* pubblica un'accurata sintesi della sentenza, senza riportare commenti o dichiarazioni di politici o religiosi (21 novembre). Anche Anna Maria Greco, su *Il Giornale*, riassume correttamente le motivazioni della Consulta, aggiungendo – forse troppo ottimisticamente – che si tratta di «una sentenza che rende lo Stato più laico, l'Italia un po' più multietnica, la politica più autonoma dal Vaticano. [...] Lo Stato – *continua* – è basato sul principio di laicità e non può avere un *colore* religioso». Ma il giorno seguente (22 novembre) *Il Giornale* pubblica un articolo di Rino Cammilleri che va in direzione diametralmente opposta a quella segnata il

giorno prima dalla giornalista, sostenendo cose del tutto inesatte: crede che sia stato abolito del tutto il reato di “bestemmia”, mentre, al contrario, è stato esteso in misura eguale a **tutte** le religioni. Inoltre dimentica che rimangono ancora in vigore gli artt. 403 e 405 cod. pen., sul primo dei quali è stata sollevata solo recentemente una questione di incostituzionalità dal tribunale di Verona, in relazione ad un processo contro Adel Smith (marzo 2004). D'altronde due anni dopo, lo stesso quotidiano dedicherà intere pagine per sostenere l'esigenza di dare un “colore” cattolico a tutte le istituzioni statali, mediante l'esposizione obbligatoria del crocifisso! Orazio La Rocca è autore di un servizio piuttosto confuso su *la Repubblica*, tanto che considera addirittura il nuovo Concordato come una delle «due fondamentali “carte” legislative che regolano la vita del Paese». Un breve ma puntuale commento del costituzionalista Massimo Luciani apre la prima pagina de *La Stampa*, e merita di essere citato qui per la chiarezza con la quale viene sottolineata l'importanza di questa sentenza (corsivi e neretti miei).

Nel colpevole silenzio della maggior parte delle forze politiche, ci voleva la Corte Costituzionale per restituire un minimo di voce al principio di laicità dello Stato. [...]

Proprio la laicità dello Stato [*infatti*] è la vera garanzia di tutte le religioni. [*Ma*] il contenuto del principio di laicità è stato spesso frainteso, e lo Stato laico scambiato con lo Stato che contrasta o combatte il fenomeno religioso. Non è così. [*Esso*] implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. *Nella democrazia pluralista il diritto di avere una religione lo hanno gli individui, non può averlo lo Stato.* [...]

Lo Stato laico tutela e rispetta la religione, ma pretende dalle confessioni religiose lo stesso rispetto, nel senso che (salvi certi casi di obiezione di coscienza) non giustifica la violazione delle proprie regole in nome di un credo religioso e *non tollera (o non dovrebbe tollerare) indebite invasioni di campo.*

Invece Filippo Ceccarelli, in una pagina interna del quotidiano torinese, parte dal presupposto che

il vilipendio alla religione più che un reato, o uno strumento oppressivo della libertà d'espressione, era diventato soprattutto – e tristemente – un accorgimento auto-pubblicitario, o una furbata per finire sui giornali.

Così può sciorinare un lungo e beffardo inventario di casi del genere: dalla condanna di Pasolini, per *La ricotta*, a Diego Fabbri, per il *Processo a Gesù*; da Arbore a Benigni, da Mastelloni a Vauro, a Carmelo Bene. Salvo ammettere che

«gli esiti giudiziari il più delle volte hanno portato ad archiviare tutto». Né lui, né gli altri quotidiani citati, hanno indagato per sapere chi era riuscito a far intervenire la Corte Costituzionale, ottenendo una pronuncia tanto importante. Solo *il Resto del Carlino* aveva già evidenziato la novità costituita dall'ordinanza della Cassazione, e intervistato il difensore dell'imputato, Mario Tedesco (6 gennaio 1999). È doveroso quindi ricordare, almeno adesso, Adriano Grazioli, esemplare cittadino che ha subito numerosi e onerosi processi, dimostrando quel senso civico e quella coerenza che manca a tanti sedicenti “laici”.

¹ Le tre pubblicazioni sono elencate nella nota 2 dell'Introduzione.

² A ben guardare, parrebbe invece che sui due *principi* fondamentali (eguaglianza e laicità) debbano necessariamente poggiare e trarre forza i *diritti* individuali, che non potrebbero essere garantiti se non fossero rispettate appunto l'eguaglianza e la laicità.

³ Qui De Oto cita fra virgolette, e segnala in nota, A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1999, pp. 683 ss., il quale non esclude appunto la possibilità di ricorrere all'art. 700 cod. proc. civ. quando fosse leso un diritto di libertà.